

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1697

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali**

(DIANA)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1993

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne
di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963
e 1963-1964

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni condotte per conto e nell'interesse dello Stato, a norma di apposite disposizioni legislative, al fine di estinguere principalmente l'immobilizzo della Banca d'Italia per la «carta ammassi» (complesso degli oneri cambializzati per il finanziamento delle gestioni di ammasso) e per evitare le ulteriori spese e gli interessi passivi che continuano a maturare a carico delle gestioni stesse. I disavanzi a carico dello Stato sono costituiti dalle passività derivanti da costi, spese ed oneri comunque inerenti alle gestioni di ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli nazionali e alle campagne di commercializzazione del grano per le campagne 1962-1963 e 1963-1964, al netto dei rispettivi ricavi, e in particolare da:

a) assegnazioni per il consumo interno ai prezzi fissati dal Governo a livello inferiore al prezzo di acquisto maggiorato delle spese (tecniche, generali e di finanziamento) di ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli sino all'anno 1953;

b) operazioni relative alla commercializzazione del grano nelle campagne 1962-1963 e 1963-1964, in applicazione del regolamento della Comunità economica europea n. 19 del 4 aprile 1962.

Le gestioni in esame furono a suo tempo finanziate, tramite apposite convenzioni, da istituti di credito mediante rilascio di cambiali, assistite da privilegio sul prodotto, con scadenza a quattro mesi rinnovabili. Gli effetti cambiari, ammessi al risconto presso la Banca d'Italia, fruttano attualmente (ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972) un

interesse annuo dell'1 per cento, cui sono da aggiungere bolli cambiari (3,30 per cento) e commissioni bancarie (0,75 per cento), per il complessivo importo del 5,05 per cento annuo.

Scopo del presente disegno di legge è prevalentemente quello di consentire alla Banca d'Italia di stornare dal proprio bilancio il «risconto portafoglio ammassi», da considerare posta atipica per un Istituto di emissione e, nel contempo, evitare che l'onere a carico dello Stato subisca ulteriori incrementi per effetto delle sopra evidenziate spese aggiuntive conseguenti alla cambializzazione dei crediti.

Nel decennio 1946-56 lo Stato, mediante apposite disposizioni legislative (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 79; legge 3 novembre 1948, n. 1348; legge 12 luglio 1949, n. 459; e leggi 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601) prese a proprio carico i disavanzi delle gestioni di ammasso delle campagne dal 1944-1945 al 1953-1954 e, in attesa che venissero compilati ed esaminati i singoli rendiconti, stanziò complessivamente la somma di 253 miliardi con la quale vennero pagati acconti sui crediti delle aziende finanziatrici nella misura dell'80-90 per cento degli importi risultanti dalle apposite dichiarazioni delle aziende stesse. All'atto di pagamento di detti acconti vennero estinte le cambiali già riscontate presso la Banca d'Italia.

Nonostante detti interventi le perdite sono andate sempre più aumentando per effetto degli indicati oneri accessori, talchè alla fine del 1962, anno in cui venne abolito il regime degli ammassi obbligatori, il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

debito delle gestioni si ragguagliava a 568 miliardi, per raggiungere al 31 dicembre 1991 la cifra di 2687 miliardi.

La Corte dei conti ha più volte richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità di provvedere alla regolazione delle risultanze di dette gestioni, ferme restando le istituzionali competenze in materia di controllo sui rendiconti resi dai gestori.

A tale esigenza mira la previsione normativa, pure contenuta nell'articolo 1 del presente disegno di legge, di subordinare il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato in sostituzione della «carta ammassi» alla intervenuta approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, mediante provvedimenti amministrativi de-

finitivi ed esecutivi per l'intervenuto controllo da parte dell'organo competente, restando comunque impregiudicate le eventuali ragioni dello Stato.

Il rimborso dei titoli, sui quali non saranno corrisposti interessi a favore della Banca d'Italia, avverrà in un arco temporale molto lungo, fino a trenta anni.

Con la previsione dell'articolo 2 si intende provvedere all'estinzione del debito dello Stato derivante dal complesso delle gestioni diverse da quelle espresse nel «portafoglio ammassi», da regolare mediante emissione di titoli di Stato per un ammontare complessivo di lire 1.375 miliardi secondo la disciplina all'uopo dettata dal Ministro del tesoro.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente disegno di legge si intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni condotte dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e dagli stessi consorzi per conto e nell'interesse dello Stato, a norma di apposite disposizioni legislative, al fine di estinguere principalmente l'immobilizzo della Banca d'Italia per la «carta ammassi» (complesso degli oneri cambializzati per il finanziamento delle gestioni di ammasso) e per evitare le ulteriori spese e gli interessi passivi che continuano a maturare a carico delle gestioni stesse.

I disavanzi a carico dello Stato sono costituiti dalle passività derivanti da costi, spese ed oneri, comunque inerenti alle gestioni di ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli ed alla commercializzazione del grano per le campagne 1962-1963 e 1963-1964, al netto dei rispettivi ricavi.

L'articolo 1 autorizza il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994; infatti sono state approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le delibere dei consorzi per il rinnovo delle cambiali in scadenza al 31 gennaio e al 31 maggio 1993, ed essendo la scadenza quadrimestrale i prossimi rinnovi degli effetti cambiari sono previsti al 30 settembre 1993 ed al 31 gennaio 1994, data entro la quale il presente disegno di legge dovrebbe essere approvato.

La conversione degli effetti cambiari in titoli di Stato interessa una massa di crediti cambializzati valutata al 15 giugno 1993 in circa lire 2.800 miliardi.

Il rimborso dei titoli, sui quali non saranno corrisposti interessi a favore della Banca d'Italia, avverrà in un arco di tempo non superiore a trenta anni. Risulta in tal modo notevolmente attenuata l'incidenza della spesa a carico di ciascuno degli esercizi finanziari interessati, atteso che ogni anno il rinnovo delle cambiali ha comportato una maggiorazione media dei crediti del 5 per cento.

Con la previsione di cui all'articolo 2 si intende provvedere all'estinzione del debito dello Stato, derivante dalle gestioni di ammasso obbligatorio e dalla commercializzazione di prodotti agricoli nazionali diverse da quelle espresse nel «portafoglio ammassi», da regolarsi mediante emissione di titoli dello Stato, per un ammontare complessivo che alla data del 31 dicembre 1993 è valutato nell'ordine di lire 1.375 miliardi sui quali verranno riconosciuti interessi ad un tasso non inferiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti.

Le gestioni di ammasso svolte dai consorzi agrari sono state rendicontate per singoli prodotti e per singole annate ed i relativi rendiconti sono stati approvati con altrettanti decreti, via via registrati dalla Corte dei conti. Si è trattato, per esattezza, di 3.174 decreti.

Ciò, tuttavia, non aveva posto fine alla complessa contabilizzazione degli oneri relativi a dette gestioni, perchè il debito dello Stato fu estinto nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Per 1.227 decreti dei 3.174 citati non è stato possibile, quindi, dar corso alla relativa liquidazione per mancanza di fondi.

Per snellire la contabilizzazione del debito residuo, con decreto interministeriale del 13 ottobre 1980, venne disposta per le diverse gestioni l'istituzione di una contabilità unica presso ogni consorzio agrario.

In tal modo tutti i saldi dei conti aperti furono riportati e contabilizzati in un unico conto, la cui consistenza fu accertata al 31 gennaio 1982 con l'emissione di 89 decreti - uno per ciascun consorzio agrario - poi trasmessi alla Corte dei conti e non ancora registrati.

Si precisa che in ciascuno dei citati 89 decreti veniva riassunto il rendiconto precedente (già approvato con i decreti registrati dalla Corte dei conti) e si aggiungevano le così dette spese di finalizzazione riconosciute successivamente dalla Commissione consultiva centrale per le cessate gestioni dei prodotti agricoli, istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché riconosciuti gli interessi passivi maturati fino alla stessa data.

La mancata registrazione di questi ultimi 89 decreti, quindi, influisce esclusivamente sull'ammontare delle dette spese di finalizzazione, pari a lire 6 miliardi, mentre non ha alcuna influenza sulla regolarità della chiusura dei conti delle gestioni approvata dalla Corte dei conti con la registrazione dei citati 1.227 decreti, che ammontano a lire 35,5 miliardi alla chiusura dei conti.

Pertanto, in attesa che la Corte dei conti, registrando gli 89 decreti ministeriali citati, riconosca la legittimità dell'imputazione delle spese di finalizzazione, appare necessario provvedere alla estinzione del debito, ormai certo, liquido ed esigibile derivante dai 1.227 decreti più volte citati.

Tali interessi vanno calcolati, sino al 31 dicembre 1993, sulla base delle disposizioni a suo tempo impartite dal Ministero del tesoro, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento con capitalizzazione semestrale.

La sorte capitale da essi recata, pari a lire 35.500 milioni, è stata rivalutata tenendo conto degli interessi passivi che sono nel frattempo maturati a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei consorzi agrari medesimi, creditori nei confronti dello Stato per le suesposte gestioni, giungendo ad un importo complessivo di lire 1.279 miliardi al 15 giugno 1993.

I presumibili tempi di approvazione del presente disegno di legge rendono necessario aggiornare tale calcolo, in base ad una ragionevole previsione che lo stesso entri in vigore prima della fine del corrente anno. Pertanto l'importo massimo dei titoli di Stato da emettere ammonta a lire 1.375 miliardi che costituiscono la sorte capitale di lire 35.500 milioni maggiorata degli interessi calcolati al 31 dicembre 1993.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede il meccanismo di emissione dei titoli di Stato così come disciplinato dal Ministero del tesoro.

CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL DEBITO COMPLESSIVO

Sorte capitale: lire 35.500 milioni;

interessi al 31 dicembre 1993: lire 1.339.500 milioni;

totale al 31 dicembre 1993: lire 1.375.000 milioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'emissione dei predetti titoli sarà regolata con apposito decreto del Ministro del tesoro ed al relativo onere annuale, per quota capitale ed interessi, si farà fronte con l'apposito accantonamento preordinato nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro per l'anno 1993, utilizzando per lo scopo le relative proiezioni per gli anni 1994 e successivi, fino ad esaurimento del complessivo debito e dei connessi oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al medesimo comma 1 ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonchè il piano di rimborso.

Art. 2.

1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti

definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente titoli di Stato nei limiti degli importi di cui al comma 3, fino all'importo massimo di lire 1.375 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata e l'inizio del godimento, verranno stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro. Con il medesimo decreto saranno altresì determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei predetti titoli.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed in lire 144 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.